

Pubblicato il 16/10/2025

N. 01684/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, in qualità di titolare del -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito e Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Corigliano Rossano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e dall'avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata in pari data, con la quale il Comune di Corigliano-Rossano ha comunicato -OMISSIS- il rigetto dell'istanza di riconsegna delle aree demaniali marittime afferenti alla concessione n. -OMISSIS-;

- della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Corigliano-Rossano ha comunicato l'avvio del procedimento per la decadenza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- e della Licenza di subingresso n. -OMISSIS-;

- di tutti gli altri atti prodromici, connessi o, comunque, consequenziali, anche se non conosciuti, ivi compresi;

nonché per l'accertamento del diritto -OMISSIS- alla riconsegna delle aree demaniali marittime afferenti alle concessioni n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;

e la condanna dell'Amministrazione comunale al rilascio del provvedimento richiesto e alla riconsegna delle aree demaniali marittime afferenti alle concessioni n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;

2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del Decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Corigliano – Rossano Settore 11 “Lavori Pubblici” – Servizio 4 “Demanio – Piano spiaggia” ha dichiarato la decadenza della Licenza di subingresso n. -OMISSIS-;

- della CNR della Capitaneria di Porto n. -OMISSIS-;

- della CNR della Capitaneria di Porto n. -OMISSIS-;

- del verbale di accertamento della difformità dello stato dei luoghi dell'Ufficio del Demanio Comune di Corigliano-Rossano del -OMISSIS-;

- del verbale del sopralluogo congiunto della Capitaneria di Porto e del Corpo di Polizia locale del Comune di Corigliano – Rossano dell'-OMISSIS-;

- della scheda abusi tramessa dalla Capitaneria di Porto, prodotta in esito alla propria attività ispettiva di polizia demaniale, acquisita con prot. -OMISSIS- dal Comune di Corigliano – Rossano.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano Rossano, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La vicenda in esame ha ad oggetto due titoli concessori rilasciati dal Comune di Corigliano Rossano alla ricorrente sig.ra -OMISSIS-:

- la concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, avente ad oggetto una porzione di arenile destinata ad ombrelloni e sdraio;
- la licenza di subingresso n. -OMISSIS-, avente ad oggetto un'area contigua da adibire a stabilimento balneare.

2. Con decreto del -OMISSIS-, il GIP presso il Tribunale di Castrovillari disponeva il sequestro preventivo delle aree demaniali oggetto delle citate concessioni.

3. In data -OMISSIS-, su istanza -OMISSIS-, il GIP autorizzava la rimozione delle opere abusive realizzate; l'avvenuta rimozione veniva accertata, in data -OMISSIS-, dalla Capitaneria di Porto di Corigliano.

4. Quindi, in data -OMISSIS-, il GIP disponeva *"il dissequestro dell'area e la restituzione della stessa al Sindaco p.t. del Comune di Corigliano-Rossano"*.

5. A seguito del dissequestro, in data -OMISSIS-, -OMISSIS- chiedeva al Comune la riconsegna delle aree in concessione, al fine di poter esercitare l'attività stagionale, avendo anche presentato, in pari data, la SCIA per la ripresa dell'attività commerciale.

6. Con verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS-, la Polizia Locale accertava l'avvenuta demolizione delle opere edili non autorizzate.

7. Ciononostante, con nota prot. -OMISSIS-, il Comune di Corigliano Rossano si opponeva alla richiesta riconsegna, comunicando, al contempo, alla ricorrente l'avvio del procedimento per la decadenza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- e della licenza di subingresso n. -OMISSIS-.

8. Non essendosi concluso il procedimento di decadenza, con diffida del -OMISSIS-, -OMISSIS- invitava nuovamente il Comune a *"consegnare, con urgenza, le aree in concessione (Licenza n. -OMISSIS- e della Licenza di subingresso n. -OMISSIS-), nonché le chiavi della porta di accesso alla struttura"*.

9. Quindi, con la nota prot. n. -OMISSIS-, il Comune di Corigliano Rossano comunicava al-OMISSIS- il rigetto dell'istanza di riconsegna dell'area demaniale oggetto della licenza di subingresso n. -OMISSIS-, mentre nulla disponeva con riferimento alla concessione n. -OMISSIS-.

10. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio, -OMISSIS- si è rivolta al TAR, lamentando l'illegittimità del diniego alla riconsegna dell'area demaniale in concessione per i seguenti motivi:

i) violazione dell'art. 20 della legge regionale n. 17/2005: in quanto tale disposizione consentirebbe al privato di rimuovere le cause che determinano la decadenza del titolo e, una volta eliminato l'abuso, sarebbe precluso all'amministrazione l'esercizio dei poteri decadenziali; poiché la ricorrente ha rimosso le opere prima dell'avvio del procedimento e ne ha dato prova documentale, il

Comune avrebbe dovuto archiviare il procedimento di decadenza e riconsegnare le aree in concessione;

ii) travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e sviamento, nonché violazione dei principi della proporzionalità e gradualità: in quanto, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per negare la riconsegna delle aree (e per dichiarare la decadenza della concessione), poiché:

- la ricorrente ha provveduto – ancor prima della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza – a rimuovere gli abusi contestati, con conseguente riduzione in pristino dell'area;

- non è stato posto in essere alcun inadempimento idoneo a compromettere con carattere di definitività il prosieguo del rapporto concessorio, ma, al contrario, la ricorrente si è adoperata spontaneamente per rimuovere le contestate cause decadenziali;

- gli abusi non presentavano, né il carattere della gravità, non avendo comportato alcuna trasformazione delle finalità proprie del titolo demaniale, né il carattere della “reiterazione” nel corso del tempo;

- non rileva che l'attività demolitoria sia stata eseguita solo a seguito del sequestro preventivo delle aree in concessione, poiché, prima di allora, il Comune non aveva mai contestato alcunché alla ricorrente;

- la licenza di subingresso n. -OMISSIS- e la concessione n. -OMISSIS- sono state prorogate nel tempo, senza alcun rilievo da parte del Comune;

- sono stati corrisposti gli oneri concessori dovuti;

iii) difetto di istruttoria e violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990: in quanto il Comune non avrebbe valutato in modo approfondito le controdeduzioni presentate dalla ricorrente, né avrebbe motivato in modo puntuale il rigetto della richiesta di riconsegna.

11. Si è costituito il Comune di Corigliano Rossano:

i) eccependo, preliminarmente:

- l'inammissibilità del ricorso, essendo stati impugnati atti endoprocedimentali, non autonomamente lesivi, ossia la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e la nota di rigetto alla riconsegna dell'area in concessione;
- l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, ossia le segnalazioni della Capitaneria di Porto (CNR n. 86/-OMISSIS- e CNR n. 76/2011);

ii) sostenendo, nel merito, la legittimità dell'operato dell'amministrazione, in quanto:

- la condotta della ricorrente avrebbe compromesso il rapporto fiduciario che giustifica il mantenimento della concessione;
- la rimozione degli abusi sarebbe irrilevante, poiché avvenuta solo dopo il sequestro disposto dal GIP e, comunque, non sarebbe sufficiente a sanare una condotta abusiva reiterata nel tempo;
- essendo venuto meno il requisito dell'*intuitus personae*, non può trovare applicazione quanto disposto dall'art. 20 della legge regionale n. 17/2005;
- la mancata proroga, nel -OMISSIS-, della licenza di subingresso n. -OMISSIS- avrebbe comportato l'occupazione abusiva del suolo demaniale sino al -OMISSIS-, data in cui in cui il Comune ha concesso la proroga, implicando ancora oggi un'occupazione illegittima;
- ad ogni modo anche le proroghe concesse si fondano su dichiarazioni mendaci, essendo stati realizzati nell'area in concessione opere abusive, accertate dalla Capitaneria di Porto già in data -OMISSIS-;
- le condotte contestate sarebbero gravi e reiterate.

12. Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare e, per l'effetto, è stato ordinato all'amministrazione il

rilascio delle aree oggetto della licenza di subingresso n. -OMISSIS- e della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, salvo l'eventuale sopravvenienza del provvedimento di revoca annunciato dall'amministrazione comunale.

13. Con motivi aggiunti depositati in data 25 luglio 2024, a valere, ove occorra, come ricorso autonomo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento finale di decadenza della licenza di subingresso n. -OMISSIS-, adottato, nel frattempo, dal Comune con decreto prot. n. -OMISSIS-, chiedendone l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, anche *inaudita altera parte*.

I motivi aggiunti ripropongono in sostanza le medesime censure rivolte alla nota di rigetto all'istanza di riconsegna dell'area demaniale oggetto della licenza di subingresso n. -OMISSIS-, già impugnata con il ricorso introduttivo.

14. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche.

15. Con successiva ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha accolto l'istanza cautelare *“con sospensione del provvedimento impugnato, circoscrivendone temporalmente la sospensione fino alla data conclusiva della stagione balneare 2024”*.

16. Con le successive memorie depositate, il Comune di Corigliano Rossano:

- ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo l'amministrazione disposto la revoca sia della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, che della licenza di subingresso n. -OMISSIS-, a seguito dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Cosenza nei confronti dell'impresa individuale -OMISSIS-;

- ha eccepito l'inammissibilità dei “motivi aggiunti”, poiché – sebbene con essi siano stati gli atti “presupposti”, ossia la CNR n.

86/-OMISSIS- e la CNR n. 76/2011 – non sono stati notificati all'amministrazione che li ha emessi (Capitaneria di Porto e per essa al Ministero competente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato);

- ha ribadito, per il resto, le eccezioni e le deduzioni contenute nei precedenti scritti difensivi.

17. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, il Collegio ha accolto l'istanza ex art. 116 c.p.a. formulata dalla ricorrente, ordinando al Comune di Corigliano Rossano *“di esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente (con l'eccezione del parere dell'avvocatura civica)”*.

18. In vista dell'udienza pubblica del 24 settembre 2025, le parti hanno provveduto a depositare memorie, ai sensi dell'art. 73 c.p.a..

In particolare, il Comune di Corigliano Rossano:

- ha ribadito l'“improcedibilità” del gravame a seguito della interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Cosenza e della conseguente revoca, da parte del Comune, della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- e della licenza di subingresso n. -OMISSIS-, nonché l'inammissibilità del ricorso introduttivo, per la mancata impugnazione degli atti presupposti, e l'inammissibilità dei motivi aggiunti, per la mancata notifica alla amministrazione statale, che ha emesso la CNR n. 86/-OMISSIS- e la CNR n. 76/2011.

Invece, parte ricorrente, dopo essersi soffermata sulle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dal Comune, contestandone la fondatezza, ha ribadito, nel merito, le argomentazioni già esposte a sostegno dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

19. All'udienza pubblica del 24 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

20. Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto analoghe censure, vanno accolti per le ragioni che seguono.

21. Preliminarmente, occorre, tuttavia, esaminare le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dal Comune resistente.

22. È, innanzitutto, infondata l'eccezione di improcedibilità per carenza di interesse.

Il Comune sostiene che, a causa dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Cosenza e delle conseguenti revoche delle concessioni, la ricorrente avrebbe perso interesse alla definizione del ricorso principale e dei motivi aggiunti.

Il Collegio è di diverso avviso e ritiene che l'interesse al presente ricorso continui a sussistere.

Come noto, “[n]el processo amministrativo l'inutilità di una pronuncia di merito sulla domanda articolata dalla parte può affermarsi solo all'esito di una indagine condotta con il massimo rigore, al fine di evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in un'ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito: in specie, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per eventi successivi all'instaurazione del giudizio, debba escludersi l'utilità dell'atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, ovvero che sia chiara e certa l'inutilità di una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato” (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, 20 settembre 2024, n. 7701).

Nel caso di specie, per dimostrare la sussistenza di un interesse alla decisione è sufficiente rilevare che:

- sia i decreti di revoca che l'interdittiva antimafia sono stati impugnati con separato ricorso iscritto al NRG 2028/2024, pendente dinanzi alla sez. I di questo TAR;

- dall'eventuale esito positivo di quel giudizio, parte ricorrente non trarrebbe alcuna utilità nel caso di mancato annullamento della decadenza della concessione, circostanza, quest'ultima, che le precluderebbe, comunque, l'utilizzo delle aree in concessione, frustrando l'interesse sostanziale alla base delle iniziative giudiziali promosse; di qui l'evidente interesse alla definizione del giudizio ora in esame;

- parte ricorrente, inoltre, ha evidenziato di avere, comunque, interesse ad una dichiarazione di illegittimità della condotta dell'amministrazione comunale e dei provvedimenti in questa sede impugnati, anche ai fini del risarcimento del danno ingiusto patito.

23. Con una seconda eccezione, l'amministrazione sostiene che il ricorso introduttivo sia inammissibile, poiché sarebbero stati impugnati atti endoprocedimentali.

Anche questa eccezione non è condivisibile e va respinta.

Il Collegio ritiene che alla nota prot. n. -OMISSIS-, con quale è stata rigettata dell'istanza di rilascio dell'area, non è estranea una incidenza propriamente lesiva.

Nel caso di specie, infatti, l'amministrazione, dopo aver avviato il procedimento di decadenza in data -OMISSIS-, non ha provveduto a concluderlo nei termini previsti.

Solo a seguito delle istanze di riconsegna formulate dalla ricorrente, il Comune ha provveduto, opponendosi alla riconsegna dell'area in concessione, ma rinviando, ancora una volta la conclusione del procedimento di decadenza; è indubbio che tale comportamento dilatorio ha, di fatto, impedito alla ricorrente l'utilizzo dell'area demaniale, nonostante la mancanza di un formale atto di decadenza della concessione.

Al riguardo, si osserva come la giurisprudenza abbia ritenuto immediatamente impugnabile anche un atto endoprocedimentale, al

ricorrere di determinate condizioni, ossia *“quando l’atto, pur essendo inserito all’interno del procedimento, realizzando una lesione immediata, assuma una rilevanza esterna. È possibile impugnare gli atti endoprocedimentali solo quando si realizza l’arresto procedimentale, ovvero quando ci si trova di fronte a fattispecie preclusive dell’aspirazione dell’istante o comunque preclusive di uno sviluppo per l’istante differente da quello immaginato e meno favorevole”* (cfr. TAR Salerno, sez. II, 22 ottobre 2015, n. 2206, nonché Consiglio di Stato, sez. I, 19 dicembre 2022, n. -OMISSIS-, secondo il quale *“[g]li atti endoprocedimentali, normalmente privi di immediata capacità lesiva e pertanto non impugnabili se non unitamente al provvedimento definitivo, possono essere immediatamente impugnati qualora assumono sostanzialmente natura conclusiva e provvedimento, in quanto arrestano il procedimento ovvero esprimono in via definitiva la volontà dell’Amministrazione, anche se tale volontà è poi destinata ad essere tradotta nel contenuto del provvedimento conclusivo del procedimento, determinando per detta via la lesione immediata della posizione giuridica soggettiva tutelata”*).

Anche tale eccezione va, quindi, respinta.

24. Infine, è priva di fondamento e non può essere accolta anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, per mancata impugnazione degli atti presupposti (ossia della CNR n. 86/-OMISSIS- e della CNR n. 76/2011), nonché dei motivi aggiunti, per mancata notifica all’amministrazione che ha emanati le citate CNR.

Al riguardo si osserva che solo in un senso molto lato le CNR della Capitaneria di Porto possono qualificarsi come atti presupposti dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio,

Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di atto presupposto *“è fondata, in relazione ad atti di un*

unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull'esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l'atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che gli atti impugnati (il rigetto all'istanza di riconsegna e la decadenza) non trovino il loro presupposto imprescindibile nelle segnalazioni di abusi della Capitaneria di Porto, avendo queste il solo scopo di informare l'amministrazione dell'esistenza di determinate circostanze di fatto, che, tuttavia, devono essere valutate dall'autorità competente, al fine di avviare eventuali iniziative di vigilanza.

Pertanto, non essendo rinvenibile un nesso di presupposizione necessaria, dalla mancata impugnazione della CNR n. 86/-OMISSIS- e della CNR n. 76/2011 non può conseguire l'inammissibilità del ricorso, né dei motivi aggiunti.

Peraltro, il loro contenuto non è mai stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale si è, invece, adoperato al fine di rimuovere gli abusi contestati.

Ne consegue che, anche laddove si ritenesse sussistere un rapporto di presupposizione, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto, non renderebbe inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro gli atto consequenziali, essendo stati dedotti solo vizi propri di questi ultimi.

25. Nel merito, come anticipato, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti.

L'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 17/2005 prevede, nei casi come quello di specie, che *"il Comune fiss[i] un termine entro il*

quale l'interessato [...] può provvedere a rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed in tal caso il Comune ripristina la validità della concessione".

La disposizione, dunque, non solo prevede la facoltà per il destinatario del provvedimento di decadenza di proporre controdeduzioni, ma anche (e soprattutto) la possibilità di regolarizzare la propria posizione, con conseguente ripristino della validità della concessione (cfr. TAR Catanzaro, sez. II, 8 aprile 2025, n. 658 e 24 aprile 2020 n. 647).

Orbene, non è controverso che, nel caso di specie, gli abusi erano già stati rimossi prima dell'emanazione della nota di diniego all'istanza di rilascio e del provvedimento di decadenza, come risulta dall'esito del verbale di sopralluogo del -OMISSIS- della Polizia Municipale.

Ne consegue che, come evidenziato da parte ricorrente, la loro rimozione avrebbe dovuto indurre l'amministrazione comunale a non disporre la decadenza, a seguito della regolarizzazione della propria posizione da parte della ricorrente.

Infatti, una interpretazione non meramente formale dell'art. 20 della legge regionale n. 17/2005 induce a ritenere che se la rimozione dell'abuso successiva alla dichiarazione di decadenza faccia venire meno la decadenza, la sua rimozione preventiva non può che impedirne la dichiarazione.

Né è condivisibile l'affermazione del Comune secondo la quale l'attività di ripristino sarebbe stata *"non spontanea, ma necessitata"*, poiché tale circostanza non ha alcun rilievo, essendo la stessa legge regionale n. 17/2005 a prevedere che la rimozione delle cause di decadenza è idonea a ripristinare la validità del titolo, a prescindere dalla *"spontaneità"* dell'iniziativa.

Allo stesso modo, non ha rilievo l'argomentazione dell'amministrazione comunale secondo la quale la proroga della licenza di subingresso n. -OMISSIS- non poteva operare automaticamente (*ex lege*), in presenza di abusi non dichiarati dalla ricorrente, sicché le successive proroghe sarebbero intervenute quando il titolo concessorio era già da tempo scaduto.

Al riguardo, si osserva che la presenza di abusi era nota all'amministrazione, alla quale erano state trasmesse le CNR n. 86/-OMISSIS- e la CNR n. 76/2011 e, ciononostante, non ha mai contestato formalmente la proroga *ex lege* del titolo (provvedendo in autotutela per rimuoverla), ma, al contrario, ha successivamente concesso le proroghe richieste, almeno sino alla comunicazione nel 2023 dell'avvio del procedimento di decadenza.

In tale contesto, non si può sostenere che sussistano i presupposti per ritenere che sia venuto meno il rapporto fiduciario con l'amministrazione, che giustifica l'applicazione della sanzione della decadenza dal titolo concessorio.

Come già detto, infatti, la ricorrente ha rimosso le opere abusive realizzate, assumendo, dunque, quelle iniziative che, secondo l'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 17/2005, consentono la regolarizzazione della posizione del concessionario, con conseguente ripristino della validità della concessione.

Di contro, l'amministrazione, disponendo la decadenza del titolo concessione, ha agito in violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza, che, invece, è a fondamento delle previsioni contenute nella citata legge regionale n. 17/2005.

26. Da quanto detto, consegue la fondatezza del primo e secondo motivo del ricorso introduttivo (e dei motivi aggiunti dall'analogo contenuto), con assorbimento del terzo motivo (del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti), con il quale si deduce la

violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, dal cui accoglimento parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità ulteriore.

27. In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la nota prot. n. -OMISSIS- e il decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Corigliano ha dichiarato la decadenza della licenza di subingresso n. -OMISSIS-.

28. La complessità e la specificità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla la nota prot. n. -OMISSIS- e il decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Corigliano ha dichiarato la decadenza della licenza di subingresso n. -OMISSIS-.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore

Federico Baffa, Referendario

L'ESTENSORE
Vittorio Carchedi

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.